

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI BENI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 - OGGETTO

1 . Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione in uso ad associazioni di volontariato e di promozione sociale di beni immobili di proprietà comunale o in sua disponibilità, per attività non transitorie legate agli specifici scopi statutari di ciascun soggetto.

2 . Il Comune di Fiumalbo si riserva di definire, sulla base dei propri progetti, l'utilizzo dei beni immobili e degli spazi a disposizione e, tra questi, di individuare quelli che possono essere concessi in uso ai soggetti di cui al comma 1; detta individuazione spetta alla Giunta Comunale.

3 . Il Comune si riserva altresì di subordinare l'assegnazione alla realizzazione di una specifica attività rilevante per la collettività e funzionale rispetto agli spazi assegnabili; in tal caso, si potrà prevedere opportuna integrazione dei criteri valutabili ai fini dell'assegnazione previsti al successivo art. 6, con particolare valorizzazione dell'elemento progettuale.

4 . Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le concessioni per l'utilizzo di sale o altre sedi comunali in modo saltuario ed occasionale.

ART. 2 - FINALITA'

1 . I beni immobili di cui all'art. 1 sono assegnati per il perseguimento di finalità che rientrino in uno o più dei seguenti ambiti di attività:

- attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana;
- valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà tra i popoli, superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
- piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini;
- realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;
- superamento di tutte le forme di disagio ed emarginazione sociale;
- tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
- promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- promozione di attività culturali, educative e di formazione permanente;
- sviluppo della pratica sportiva, del turismo sociale e delle attività del tempo libero;
- realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità professionali nonché tutela dei diritti dei consumatori.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento possono essere effettuate a favore di associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato che esercitino la loro attività prevalentemente a favore della popolazione del Comune e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale o all'Elenco delle Associazioni di Volontariato ;
- operare negli ambiti di cui al precedente art. 2.

2 . Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria;
- le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
- le associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli immobili già concessi in uso, alla data dell'adozione del presente regolamento, ad associazioni aventi le caratteristiche di cui all'art.3, rimangono assegnati alle stesse, previa verifica dei requisiti richiesti ed alle condizioni di cui alla presente normativa. Con le associazioni assegnatarie verrà stipulata apposita convenzione come da schema allegato al presente regolamento.

2 . Il Comune informa, con adeguate forme di pubblicità, della disponibilità di immobili o sedi da assegnare in uso pluriennale secondo il presente regolamento; i soggetti interessati, nel rispetto dell'eventuale termine stabilito dal Comune, presentano specifica istanza opportunamente corredata delle seguenti informazioni:

- motivi della richiesta;
- disponibilità o meno di altri locali sul territorio;
- ambito di attività nel quale si opera;
- uso e destinazione dei locali richiesti;
- progettualità finalizzata a realizzare sul territorio uno o più interventi riconducibili ai punti di cui al precedente articolo 2;
- numero attuale degli iscritti;
- curriculum dell'associazione;
- ultimo bilancio redatto;
- altre eventuali specificamente richieste dal Comune.

3 . I soggetti interessati possono presentare istanza di assegnazione anche in assenza di segnalazione di disponibilità da parte del Comune; in questo caso l'istanza verrà vagliata unitamente a quelle pervenute a seguito dell'informazione di cui sopra, senza acquisire priorità per l'anticipata presentazione.

ART. 5 - ISTRUTTORIA

1 . Il presente procedimento è di competenza del Servizio patrimonio del Comune di Fiumalbo.

Per la valutazione delle domande pervenute viene nominata, nell'atto di avvio del procedimento, una apposita Commissione composta da almeno 3 persone compresi il Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile ed il Responsabile del settore patrimonio.

La Commissione potrà altresì avvalersi della consulenza di singole professionalità presenti negli uffici comunali, per la valutazione relativa a specifici ambiti di attività in cui operano le associazioni richiedenti.

2 . La Commissione, sulla base dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione presentata a corredo delle stesse, in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 6, individua i soggetti assegnatari.

3. Nel caso di mancata o incompleta presentazione delle istanze nei termini fissati nella procedura ad evidenza pubblica, si potrà procedere con assegnazioni dirette nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

4. L'assegnazione avviene con atto del Responsabile del Settore Patrimonio sulla base dello schema di convenzione allegato al presente regolamento.

5. La Commissione provvederà ad informare con mezzi idonei i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta in ordine alle assegnazioni effettuate per ogni singola sede, prima di procedere alla sottoscrizione degli atti convenzionali.

6. I rapporti tra il Comune di Fiumalbo e l'assegnatario sono regolati dal disposto della convenzione di cui al precedente comma 3.

7 . Il Comune si riserva di verificare annualmente la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'assegnazione.

ART. 6 - CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE

1 . L'istruttoria di cui al precedente art. 5 è svolta sulla base della sussistenza, in capo alle associazioni richiedenti, di uno o più degli elementi indicati al successivo comma 2; sono comunque esclusi dall'assegnazione soggetti operanti in ambiti non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 2.

2 . Elementi valutabili:

a) Sede dell'associazione nel territorio del comune di Fiumalbo;

b) carattere di sussidiarietà, complementarietà o supporto delle attività svolte, rispetto a compiti istituzionalmente propri dell'Ente Locale;

c) organizzazione di interventi o prestazioni gratuite o convenzionate non soltanto a favore degli associati, ma anche dei terzi;

d) interesse generale della collettività per la natura dell'attività svolta, con particolare riferimento ai valori della solidarietà e della tutela dei soggetti più deboli;

e) capacità progettuale, con particolare riferimento al numero e qualità delle attività svolte e di quelle in programma ed al carattere di originalità ed innovatività dei programmi dell'associazione;

f) capacità di aggregazione, con particolare riferimento all'ampiezza della base associativa;

g) esigenza della sede per esercitare l'attività sociale o per la conservazione dei materiali necessari all'esercizio di tale attività, piuttosto che per incontri periodici degli associati, nonché garanzia di un pieno utilizzo della sede stessa, eventualmente anche in uso plurimo col coinvolgimento di più soggetti interessati.

3 . In ogni caso, oltre agli elementi di cui sopra, l'assegnazione dovrà tenere conto della disponibilità/non disponibilità di altri locali idonei sul territorio, nonché della necessaria corrispondenza tra dimensioni ed attività dell'associazione da un lato e tipologia della sede posta in assegnazione dall'altro.

ART. 7 - CANONE

1 . Di norma, le assegnazioni di sedi o di immobili in disponibilità del Comune, a soggetti individuati nel presente regolamento, sono assoggettate al pagamento di un canone determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe e comunque su valutazione del Servizio Patrimonio.

2 . La Giunta Comunale, contestualmente all'individuazione della sede come assegnabile ai sensi del presente regolamento e comunque prima dell'inizio del procedimento di assegnazione, potrà indicare se intende avvalersi della facoltà di riduzione o azzeramento del canone in base a specifiche motivazioni di interesse collettivo che dovranno essere evidenziate nel relativo atto.

La percentuale di riduzione del canone non potrà in ogni caso prescindere dalla valutazione della potenzialità di autofinanziamento delle spese, e quindi del canone stesso, derivante da eventuale autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia.

3 . Nel provvedimento di assegnazione dovrà essere quantificato il beneficio derivante all'associazione da eventuali riduzioni applicate, calcolato per differenza sul valore di mercato attribuito all'immobile; tale beneficio sarà calcolato sulla base delle indicazioni della Giunta di cui al precedente comma 2 ed in ragione della tipologia di soggetto risultato assegnatario al termine del procedimento.

ART. 8 - SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI

1 . Le spese di gestione degli immobili assegnati (elettricità, gas, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani, pulizie, manutenzioni ordinarie ed ogni altra assimilabile) sono a carico dell'assegnatario che dovrà stipulare i relativi contratti con le imprese erogatrici dei servizi; qualora ciò non sia tecnicamente possibile, rimanendo in conseguenza i suddetti contratti in capo al Comune, nel provvedimento di assegnazione si dovrà prevedere corrispondente rimborso al Comune da parte dell'assegnatario.

ART. 9 - DURATA DELLE ASSEGNAZIONI

1 . L'utilizzo del bene sarà consentito per un periodo massimo di 6 (sei) anni rinnovabile per periodi uguali in relazione al permanere delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione.

ART. 10 - COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

1 . L'assegnatario si impegna a trasmettere al Comune entro il mese di marzo di ciascun anno una relazione dettagliata inerente l'attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto finanziario e dal verbale dell'assemblea dei soci.

ART. 11 - UTILIZZO PLURIMO DEGLI IMMOBILI

1 . E' sempre data facoltà al Comune di utilizzare l'immobile assegnato, qualora ne presenti le caratteristiche tecniche, in occasione di particolari iniziative o attività, anche periodiche, svolte dal Comune o da gruppi di cittadini appositamente autorizzati, durante le quali l'assegnatario

verrà esonerato dalle relative responsabilità. In tale evenienza, il Comune dovrà dare un preavviso di almeno 30 giorni.

2 . Al fine di garantire il pieno utilizzo della sede assegnata, potrà essere concessa facoltà all'assegnatario di utilizzare l'immobile in comunione con altre associazioni, previa autorizzazione del Comune e purchè tale uso plurimo non contrasti in alcun modo con le finalità di cui agli ambiti individuati nel precedente art. 2. Tale autorizzazione si intende comunque rilasciata da parte del Comune qualora non pervenga all'associazione richiedente alcuna risposta entro 30 (trenta) giorni.

L'uso plurimo potrà essere sollecitato dal Comune, qualora, da verifiche effettuate, risulti un sottoutilizzo della struttura assegnata. In ogni caso l'assegnatario rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1 . Il Responsabile del settore competente all'assegnazione potrà provvedere alla revoca della stessa nei seguenti casi:

- venir meno della corrispondenza tra le attività dichiarate nella domanda e rientranti in uno degli ambiti di cui al precedente art. 2 e quelle effettivamente svolte;
- venir meno dei requisiti e delle caratteristiche di cui al precedente art. 3;
- verifica del mancato svolgimento di attività che abbiano fatto apprezzare il pubblico interesse in sede di assegnazione dell'immobile;
- sub – assegnazione dell'immobile non autorizzata dal Comune;
- mancato adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di assegnazione con particolare riferimento agli oneri di gestione, ai canoni pattuiti ed al mantenimento dei locali in adeguato stato di conservazione;
- utilizzo improprio della sede assegnata o di parte della stessa, ovvero utilizzo diverso da quello che aveva dato luogo all'assegnazione;
- sottoutilizzo della sede assegnata;
- rifiuto di condivisione della sede con altra associazione senza un giustificato motivo;
- incompatibilità della coesistenza con altre associazioni, in caso di uso plurimo.

2 . Il Comune, mediante i propri funzionari o tecnici, può accedere alle strutture assegnate per la verifica dell'utilizzo dell'immobile ed in particolare delle condizioni igieniche, di decoro, di sicurezza e di conservazione dello stesso.

3 . Le assegnazioni possono altresì essere revocate per ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

1 . Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli affidamenti in appalto o in concessione di servizi per i quali gli immobili si pongono come strumentali rispetto alla realizzazione del servizio e che devono essere, di volta in volta, normati da specifici provvedimenti tesi a disciplinare i rapporti tra le parti.

**SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO REGOLANTE L'ASSEGNAZIONE IN USO DI BENI
IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE**

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella
residenza comunale di Fiumalbo,

TRA

1 . Il Comune di Fiumalbo P.I. 00627060361, C.F. 83000910360, rappresentato da _____ nato a _____ il _____, Responsabile del Settore Tecnico/Patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fiumalbo, in esecuzione del provvedimento del Sindaco n.9 dell'01.10.2005.

2. L'Associazione _____
con sede _____, rappresentata
dal Sig. _____,
nato
a _____ il _____, nella sua qualità di

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ il Comune di Fiumalbo ha approvato il "Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli, associazioni o altri soggetti aventi natura associativa", che prevede, tra l'altro, che la concessione sia regolata da apposita convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'assegnazione in uso dell'immobile/locali di proprietà del Comune di Fiumalbo, situato in Fiumalbo Fraz. _____ Via _____ n. _____ identificato al NCEU al Foglio _____ Mappale _____ Sub _____ come da planimetria da considerarsi parte integrante del presente contratto ed allegata, sottoscritta dalle parti, al fascicolo del contratto.

All'atto della consegna viene redatto apposito verbale di consegna e di consistenza sottoscritto dalle parti, nel quale sono descritti i beni assegnati ed il relativo stato di consistenza e conservazione, conservato agli atti del Servizio Patrimonio.

ART. 2 - AMBITO DI ATTIVITA'

L'Associazione assegnataria deve svolgere, all'interno dei locali in oggetto, attività che perseguono finalità previste negli ambiti di intervento di cui all'art. 2 del "Regolamento per

l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale".

Tali attività dovranno tendere a favorire il massimo della partecipazione e a determinare così un'adeguata fruibilità sociale della struttura e dovranno essere ispirate a finalità democratiche e di pubblica utilità, senz'alcun fine di lucro. In particolare l'Associazione utilizzerà la struttura, in linea di massima, per le seguenti attività: _____.

ART. 3 - DURATA

Il presente atto ha decorrenza dal _____ e per un periodo di _____.

L'assegnazione potrà essere eventualmente rinnovata con provvedimento congruamente motivato, per periodi uguali, in relazione al permanere delle condizioni che hanno dato luogo alla stessa.

ART. 4 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'Associazione assegnataria potrà avanzare istanza per lo svolgimento di detta attività, esclusivamente laddove ammissibile per tipologia della struttura e comunque nel rispetto della normativa vigente secondo le seguenti modalità:

- in gestione diretta ovvero in affidamento a terzi
- precisando il tipo di autorizzazione amministrativa di cui si dispone
- indicando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE ASSEGNATARIA

L'Associazione assegnataria è tenuta a:

- trasmettere annualmente al Comune, entro il mese di marzo, copia del verbale dell'assemblea dei soci che approva la relazione sull'attività svolta e il rendiconto per l'esercizio sociale dell'anno precedente;
- documentare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune la sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'assegnazione di cui alla presente convenzione, trasmettendo il programma preventivo delle attività ed iniziative da realizzare nel corso dell'anno successivo ed il preventivo delle entrate e delle spese;
- rilasciare al Comune e ai gruppi di cittadini appositamente autorizzati gli spazi per la realizzazione delle iniziative/attività come previsto all'art. 11 del "Regolamento per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale", previa richiesta da inoltrare da parte del Comune con preavviso di almeno 30 giorni;
- trasmettere tempestivamente al Comune copia delle quietanze comprovanti il pagamento annuale del premio relativo alle polizze assicurative di cui al successivo art. 6, debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice;
- effettuare il deposito cauzionale nella misura di cui al successivo art. 11.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE ASSEGNATARIA

Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'utilizzo dei locali oggetto della presente convenzione sono a carico dell'Associazione beneficiaria che ha contratto idonee polizze assicurative, come di seguito indicato:

- Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi, con massimali non inferiori a E. _____ per sinistro, E. _____ per persona, E. _____ per cose e animali;
- Polizza assicurativa Rischio Locativo per danni arrecati all'immobile stimato in E. _____.

Il Comune di Fiumalbo resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a:

- danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, restando l'assegnatario obbligato a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per colpa sua o di terzi in relazione all'immobile di cui alla presente convenzione;
- eventuali furti all'interno dei locali assegnati.

In caso di utilizzo della sede richiesto dal Comune per attività proprie o di gruppi autorizzati ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale, l'associazione è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla conduzione delle attività dette.

ART. 7 - UTILIZZO E MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo di validità della convenzione, l'associazione assegnataria è tenuta a:

- provvedere a propria cura e spese ai lavori di manutenzione ordinaria dei locali;
- effettuare i servizi di pulizia e garantire il rispetto delle norme igieniche;
- sostenere tutte le spese di gestione ordinaria della struttura assegnata in uso, quali acqua, gas, energia elettrica, telefono, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ecc., stipulando i relativi contratti con le imprese erogatrici (oppure precisare le modalità di rimborso al Comune o altre modalità che la tipologia della struttura o la condivisione con altre associazioni impongano);
- custodire i locali assegnati, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza, necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura;
- collaborare con il Comune nella cura e nel mantenimento di eventuali aree verdi attigue alla sede assegnata;
- consentire al Comune, tramite propri tecnici o funzionari, di accedere alle strutture assegnate al fine di verificarne lo stato e le modalità di utilizzo, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di conservazione del corretto stato d'uso.

Qualora il mancato rispetto da parte dell'associazione degli obblighi assunti con la presente convenzione, comporti a qualsiasi titolo oneri finanziari per il Comune, questo potrà rivalersi direttamente sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 11.

Nel caso però di mancato pagamento degli oneri energetici afferenti la sede assegnata alle scadenze stabilite da ogni singola convenzione, il Comune provvederà alla messa in mora con apposito avviso di sollecito di pagamento contenente un nuovo termine ad adempiere; alla scadenza di tale nuovo termine, in caso di mancato o insufficiente pagamento delle somme dovute, il rapporto si intende automaticamente risolto per inadempimento.

L'Associazione assegnataria non potrà opporsi a lavori di modifica, ampliamento o miglioria dei locali che il Comune intendesse eseguire a propria cura e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno a causa dell'eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell'attività, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi.

Il Comune darà preventiva comunicazione all'associazione assegnataria della data prevista per l'inizio lavori e del presunto termine degli stessi.

L'associazione si impegna ad utilizzare l'immobile assegnato, in ogni sua parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire della sede, anche parzialmente, per usi differenti da quelli pattuiti e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione d'uso.

L'associazione si impegna inoltre a garantire il pieno utilizzo dei locali, eventualmente anche ricorrendo all'uso plurimo, col coinvolgimento di più soggetti interessati e nelle forme di cui all'art. 11 del "Regolamento per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale".

E' vietata la cessione dell'uso dei locali di cui al presente provvedimento senza la preventiva vincolante autorizzazione del Comune.

Alla scadenza della convenzione, i locali dovranno essere restituiti al Comune nello stato di fatto in cui furono consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

L'associazione assegnataria ha diritto di recedere dalla presente convenzione, anche prima della scadenza convenzionale, dandone comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima.

ART. 8 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

L'associazione assegnataria non potrà apportare, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune, modifiche di qualsiasi natura all'immobile in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.

(Solo se previsto) L'Associazione potrà eseguire, previo consenso del Comune, opere o interventi che eccedono l'ordinaria manutenzione e gli interventi volti a garantire la buona conservazione dei locali, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso e non necessitino di concessione edilizia.

ART. 9 - REVOCA

L'assegnazione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, qualora debba rientrare nella piena disponibilità dei locali per l'esecuzione di eventuali interventi straordinari o per affrontare qualsiasi necessità pubblica. Potrà altresì essere revocata in caso di alienazione dell'immobile.

L'assegnazione potrà inoltre essere revocata, mediante atto dirigenziale debitamente motivato, prima della scadenza, senza indennizzo, nei casi previsti dall'art. 12 del "Regolamento per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale" e precisamente in presenza delle seguenti circostanze:

- venir meno della corrispondenza tra le attività dichiarate nella domanda e rientranti in uno degli ambiti di cui all'art. 2 del regolamento citato, e quelle effettivamente svolte;
- venir meno dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'art. 3 del regolamento citato;

- verifica del mancato svolgimento di attività che abbiano fatto apprezzare il pubblico interesse in sede di assegnazione dell'immobile;
- sub - concessione dell'immobile non autorizzata dal Comune;
- mancato adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di assegnazione con particolare riferimento agli oneri di gestione, ai canoni pattuiti ed al mantenimento dei locali in adeguato stato di conservazione;
- utilizzo improprio della sede assegnata o di parte della stessa, ovvero utilizzo diverso da quello che aveva dato luogo all'assegnazione;
- sottoutilizzo della sede assegnata e rifiuto di concordarne con altra associazione l'uso plurimo;
- incompatibilità della coesistenza con altre associazioni, in caso di uso plurimo.

ART. 10 - CANONE E BENEFICIO ECONOMICO

A fronte dell'assegnazione oggetto del presente provvedimento, l'associazione beneficiaria è tenuta al pagamento di un canone valutato in Euro _____, aggiornabile su richiesta del Comune proprietario (aggiornamento ISTAT).

(Oppure) In ragione di quanto determinato nella deliberazione che ha disposto l'assegnazione dello spazio oggetto della presente convenzione, l'assegnazione è a titolo gratuito.

Sulla base delle valutazioni espresse dal competente Servizio Patrimonio del Comune, si determina che il beneficio economico costituito dall'assegnazione del bene in esame è quantificato in Euro _____

ART. 11 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, nonché del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento, l'associazione assegnataria, prima della consegna dell'immobile, presta cauzione di E. _____, mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale o a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa con le clausole vigenti in materia di contratti pubblici.

Si provvederà allo svincolo della cauzione ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto.

Qualora il Comune abbia dovuto rivalersi a qualunque titolo sul deposito cauzionale in costanza di convenzione, l'associazione è tenuta a reintegrare detto deposito entro trenta giorni.

ART. 12 - REGISTRAZIONE E SPESE

La registrazione del contratto a cura del Comune sarà ad esclusivo carico dell'assegnatario unitamente all'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria, se dovuti.

COMUNE DI FIUMALBO

L'ASSEGNATARIO

Le parti consensualmente e di comune accordo, rinunciando preventivamente a qualsivoglia controversia sulla definizione contrattuale, approvano espressamente e separatamente il contenuto degli artt. 2 (ambito di attività), 3 (durata), 5 (obblighi dell'associazione assegnataria), 6 (responsabilità dell'associazione assegnataria), 7 (utilizzo e manutenzione), 8 (miglioramenti e addizioni), 9 (revoca) e 11 (cauzione).

COMUNE DI FIUMALBO

L'ASSEGNATARIO
